**Comune di SAVOIA DI LUCANIA (PZ)**

|  |
| --- |
|  |
| **SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA**  **nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2019** |

composta dai magistrati:

dr. Rosario Scalia Presidente,

dr. Rocco Lotito Consigliere,

### dr. Luigi Gianfranceschi Consigliere, Relatore

**VISTO** l’art.100, comma 2, della Costituzione;

**VISTO** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** lalegge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l’art. 7, commi 7 e 8;

**VISTA** la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/INPR;

**VISTA** la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;

**VISTE** le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

**VISTO** l’articolo 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**VISTA** la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Savoia di Lucania con nota del 6 novembre 2018, acquisita in data 7 novembre 2018 al prot. n. 1094 di questa Sezione;

**VISTA** l’ordinanza presidenziale n. 2/2019 del 31 gennaio 2019, con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per la Camera di consiglio del 31 gennaio 2019;

**UDITO** il relatore, dott. Luigi Gianfranceschi;

**Considerato in**

# FATTO

1. Il Sindaco del Comune di Savoia di Lucania ha inoltrato, in data 6 novembre 2018, a questa Sezione una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della Legge n. 131/2003, mirata a definire correttamente i limiti di finanza pubblica che sarebbero posti al trattamento economico accessorio del personale dipendente degli enti locali.

Nello specifico il Sindaco, dopo aver esposto, in premessa, il quadro della nuova normativa contrattuale nazionale dei dipendenti degli Enti Locali, richiamando in particolare l’art. 15, commi 2 e 3, e l’art. 13, comma 3, del nuovo CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data21 maggio 2018*,* chiede, dovendo procedere all’attuazione del percorso delineato dall’art. 13, comma 3 del suddetto contratto collettivo nazionale “*se gli incrementi teorici agli importi delle retribuzioni di posizione, previsti dall’art. 15, commi 2 e 3,…debbano rispettare i limiti dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, il quale stabilisce che, a decorrere da l 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. In alternativa, se c’è la possibilità, alla luce dell’entrata in vigore del CCNL del 21 maggio 2018, di reperire in bilancio le risorse necessarie a finanziare i predetti incrementi*”.

**Ritenuto in**

# DIRITTO

1. L’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - disposizione che è stata individuata essere dalla costante giurisprudenza contabile il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti – attribuisce sia alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, sia ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.
2. In via preliminare la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti o potenzialmente instaurabili presso le magistrature sia civile che amministrativa).
   1. In relazione al primo profilo (ammissibilità soggettiva), si rileva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Savoia di Lucania, il quale è, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, TUEL, organo rappresentativo dell’Ente e, dunque, organo istituzionalmente legittimato alla sua proposizione, per cui non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni regionali controllo, condiviso anche da questa Sezione, non può ritenersi di ostacolo all’ ammissibilità della richiesta la mancata costituzione, nella Regione Basilicata, del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell’art. 123, comma 4, della Costituzione, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, “*quale organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali*”. Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, sarebbe destinato a svolgere, tra l’altro, secondo il dettato dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere degli Enti locali da sottoporre alle Sezioni regionali di controllo.

In effetti gli artt. 78 e seguenti del nuovo Statuto regionale (Legge Statutaria 17 novembre 2016, n.1) hanno previsto l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali che, allo stato attuale, non è ancora operante in quanto non è stata ancora approvata la legge regionale che disciplina le modalità di elezione, la composizione e le competenze dello stesso.

La Sezione, pertanto, ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta di parere.

* 1. Con riferimento alla verifica dei profili oggettivi di ammissibilità del quesito, in primo luogo occorre evidenziare che la disposizione contenuta nel comma 8 dell’art. 7 della legge n. 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli Enti Locali.

Lo svolgimento della funzione è qualificato dallo stesso Legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera, poi, nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli Enti territoriali della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. In quest’ottica, appare chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli Enti Locali, ma che le attribuzioni consultive “in materia di contabilità pubblica” si ritagliano sulle funzioni sostanziali di controllo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

A tale riguardo, va richiamata l’attenzione sul fatto che la perimetrazione del significato e della portata dell’espressione “*materia di contabilità pubblica”* è stata oggetto di specifici interventi – in chiave ermeneutica – della Corte dei conti (cfr., *ex multis*, la deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014).

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, la “materia della contabilità pubblica” non va intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa *“(..) con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale della autonomie locali”* (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia “*la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli*“ (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei “*quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”* (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla “materia della contabilità pubblica”.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione “*non si rinvengono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore*” (cfr. Sezione Autonomie delibera n.3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa.

Quindi, i quesiti, oltre a riguardare una questione di contabilità pubblica, devono avere carattere generale ed essere astratti, cioè non direttamente funzionali all’adozione di specifici atti di gestione, che afferiscono alla sfera discrezionale della potestà amministrativa dell’ente.

In secondo luogo, oltre a non intervenire nell’attività amministrativa nei termini predetti, l’ausilio consultivo non può costituire un’interferenza con le funzioni requirenti e/o giurisdizionali ovvero di controllo di questa Corte ovvero di altri organi magistratuali e deve essere preventivo rispetto all’esecuzione da parte dell’Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l’esercizio *ex post* della funzione consultiva. Ne consegue che sono escluse le richieste di parere che comportino valutazioni nel merito di procedimenti amministrativi già adottati o nelle quali il parere può essere interpretato quale intervento atto a validare eventuali determinazioni *in itinere* ovvero già assunte.

* 1. Il quesito posto all’esame della Sezione, attiene l’interpretazione di una norma che si propone di realizzare un contenimento della spesa pubblica, nello specifico relativa ai limiti quantitativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, stabiliti dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 rispetto alle spese relative al medesimo trattamento economico accessorio del personale degli Enti Locali, ridefinito dal nuovo contratto collettivo nazionale di categoria sottoscritto il 21 maggio 2018.

Come recentemente ribadito dalla Sezione delle autonomie di questa Corte (deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG) esula, invece, dalla materia contabile e, dunque, dal perimetro della funzione consultiva attribuita dalla legge alla Corte dei conti “*qualsiasi disquisizione sulla portata precettiva che si voglia attribuire alle dichiarazioni congiunte apposte ai contratti collettivi (……) al pari dell’interpretazione sul contenuto delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro*” (cfr. SS.RR. deliberazione n. 50/CONTR/2010).

Il Collegio ritiene, pertanto, che la richiesta di parere sia oggettivamente ammissibile limitatamente ai profili testé enunciati e debba essere conseguentemente scrutinata nel merito.

1. In via preliminare occorre richiamare quanto previsto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale, facendo seguito, anche se con formulazione precettiva differente, a quanto previsto da precedenti norme di finanza pubblica (art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, successivamente integrato dall’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013; art. 1, comma 236, L. n. 208/2015) dispone che “*Nelle more di quanto previsto dal comma 1* (ndr. percorso di omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori dei dipendenti pubblici) *al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016*”.

La disposizione di finanza pubblica in esame pone un limite all’ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 26/2014/QMIG). Ne consegue che il “tetto” al trattamento accessorio è costituitodall’ “*ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale*” di ciascun Ente Locale, determinato per l’anno 2016.

La norma in parola prevede solo un’eccezione, ossia quella contenuta nel terzo periodo del comma 2 della disposizione innanzi richiamata, la quale stabilisce l’obbligo di riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio solo per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2015. Da tale formulazione discende che, per gli enti rispettosi del patto, al di fuori di questa eccezione espressamente prevista dal legislatore, considerata l’abrogazione del comma 236 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, “*la riduzione del personale in servizio non comporta automaticamente l’obbligo di ridurre in misura proporzionale le risorse disponibili per il trattamento accessorio del personale*” (SRC Piemonte, deliberazione n. 124/2018/PAR) e che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

In senso conforme si è già espressa la giurisprudenza contabile (cfr. *ex multis* SRC Liguria, deliberazione n. 64/2017/PAR; SRC Toscana, deliberazione n. 4/2018/PAR e SRC Lombardia, deliberazione n. 264/2018/PAR). Da ultimo, sull’interpretazione dell’art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 si è pronunciata anche la Sezione delle Autonomie, la quale ha affermato che “*la disposizione in esame ha stabilito che, nelle more del predetto processo di armonizzazione* (n.d.r.: quello relativo ai trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001)*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle richiamate amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, nel contempo individuando un diverso limite per gli enti locali che nell’anno 2016 non hanno potuto destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015 (art. 23, comma 2). Per gli Enti che versano in siffatta posizione, infatti, la norma stabilisce che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016. Contestualmente la disposizione in esame abroga, a decorrere dalla medesima data, l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che imponeva, unitamente al tetto per i fondi accessori, fissato nelle somme spese allo stesso titolo nel 2015, anche il taglio proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto delle capacità assunzionali, prescindendo dalla realizzazione o meno delle assunzioni programmate (cfr. circolare 19/2017 della Ragioneria generale sul conto annuale).*” (deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG).

La giurisprudenza contabile, inoltre, si è mostrata concorde nel valutare l’espressione “*l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale*”, contenuta nel comma 2 dell’art. 23 del Decreto legislativo n. 75/2017 e, prima ancora, nel comma 236 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, ritenendo che la stessa “*mostri la volontà di ricomprendere nella fattispecie normativa ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza considerazione per l’origine e la provenienza delle risorse*” (cfr. *ex multis* Sezione delle autonomie, deliberazione n. 26/2014/QMIG). Così intesa l’espressione, gli approdi giurisprudenziali hanno rilevato che vanno dunque considerate nel “tetto” tanto le risorse del bilancio imputate al fondo quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, presentando le due opzioni le medesime caratteristiche funzionali di destinazione e la medesima idoneità ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale, in ragione del concreto utilizzo delle risorse stesse (SRC Lombardia, deliberazione n. 54/2018/PAR).

Infatti nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Enti Locali, anteriori a quello stipulato il 21 maggio 2018, le indennità di posizione organizzativa attribuite dagli Enti Locali privi di dirigenti erano finanziate direttamente a carico del bilancio, senza transitare per le risorse destinate annualmente alla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa, sui quali, invece, gravavano le risorse destinate a finanziare le indennità attribuite alle posizioni organizzative degli Enti Locali con dirigenza.

Il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, stipulato il 21 maggio 2018, attraverso il combinato disposto dell’art. 15, comma 5 e dell’art. 67, comma 1, pone termine alla discrasia tra Enti Locali con o senza personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato: per entrambe le tipologie di amministrazioni esplicitando che “*le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti*” (art. 15, comma 5). L’art. 67, comma 1, dispone che “*A decorrere dal 2018, il “Fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili……relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ……. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno* (n.d.r. 2017)*, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.*”

La differente modalità di copertura finanziaria non ha inciso, tuttavia, sul limite di finanza pubblica da osservare ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Infatti, l’art. 67, comma 7 del nuovo CCNL, sopra menzionato, ha confermato, in modo esplicito, che “*la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017*”.

Peraltro, fermo restando tale limite, che costituisce un tetto invalicabile nell’ottica di invarianza della spesa, è opportuno ricordare che il comma 3 del medesimo art. 23 del D. Lgs. n.75/2017 stabilisce espressamente che le regioni e gli enti locali “*possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.*” (cfr. SRC Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 49/2017/PAR).

Le conseguenze sono evidenti: fondo incentivante e risorse per indennità di posizione e risultato diventano due insiemi comunque distinti ma collegati tra loro come se fossero vasi comunicanti, perché l’eventuale crescita dell’uno può essere compensata dalla diminuzione dell’altro.

Il CCNL consente, poi, agli Enti di rimodulare le risorse destinabili ai titolari di posizione organizzativa rispetto a quelle spettanti al restante personale purché nel rispetto del limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017. L’art. 15, comma 7, del CCNL relativo al comparto funzioni locali precisa che “*Per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67.*”.

Secondo la Sezione regionale di controllo per la Lombardia “*ulteriore argomento per la soggezione di un eventuale incremento delle indennità spettanti ai titolari di posizione organizzativa al limite di finanza pubblica posto dalla vigente norma legislativa (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75 del 2017) si trae, a contrario, dalla “dichiarazione congiunta n. 5” apposta in calce al CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in base alla quale solo per gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a (euro 83,20, moltiplicato per il personale in servizio al 31 dicembre 2016, a valere dal 2019) e lett. b (differenze derivanti dall’aggiornamento di valore delle c.d. progressioni economiche), le parti contraenti hanno ritenuto che, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti*” (SRC Lombardia, deliberazione n. 200/2018/PAR).

Sulla questione si è espressa, di recente, anche la Sezione delle autonomie, la quale, con la citata deliberazione n. 19/2018/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: “*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*”.

Da ultimo, per completezza di trattazione, occorre dare rilevanza al recentissimo intervento del Legislatore che, ritenendo probabilmente non sufficiente l’intervento nomofilattico contabile, innanzi richiamato, da parte della Sezione delle autonomie, ha definitivamente chiarito, con una disposizione di legge inserita nel D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*”, che “*In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato art. 23.*” (art. 11, comma 1, D.L. n. 135/2018).

In tal modo vengono salvaguardate le risorse di cui all’art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali, ossia gli incrementi previsti dal contratto sul Fondo delle risorse decentrate.

1. Alla luce della ricostruzione normativa e degli approdi ermeneutici della giurisprudenza contabile esplicitati può essere fornita risposta al quesito avanzato dal Comune di Savoia di Lucania nei termini di seguito illustrati.

Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui sono approdate altre Sezioni di controllo sulla questione. In particolare, ritiene che “*le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e di risultato, spettanti ai titolari di posizioni organizzativa, anche dopo l’aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, debbano complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all’art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75 del 2017, come, peraltro, precisato dall’art. 67, comma 7, del ridetto CCNL (salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u)*” (SRC Lombardia, deliberazione n. 200/2018/PAR).

**P.Q.M.**

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Savoia di Lucania con la nota in epigrafe citata;

**DISPONE**

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all’Amministrazione richiedente.

Così deliberato in Potenza, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2019.

Il Relatore Il Presidente

F.to dott. Luigi Gianfranceschi F.to dott. Rosario Scalia

Depositata in segreteria il 31 gennaio 2019

Il Preposto ai servizi di supporto

F.to dott. Giovanni Cappiello